



PROCEDIMENTO E SANZIONI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEGLI STUDENTI

Approvato con delibera 2015/XI/A/8.02 – del 15/10/2015 dal Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche

e con delibera 2015/XIII/A/3.01 – del 21/10/2015 dal Dipartimento di Management.

Premesso:

- che gli studenti non possono accedere all'esame se non si sono prima regolarmente iscritti, registrandosi nel sistema informativo;
- che l'uso, in aula durante le prove d'esame, del telefono cellulare o di qualsiasi altro apparecchio elettronico non autorizzato, nonché ogni comportamento che impedisca il regolare e ordinato svolgimento delle prove d'esame, costituiscono "fatti lesivi della dignità e dell'onore" dell'Università, con la conseguente applicazione di una delle sanzioni disciplinari tra quelle previste (art. 16, r.d.l. 20 giugno 1935, n. 1071 conv. In l. 2 gennaio 1936, n. 73);
- che le sanzioni disciplinari applicabili in relazione alla gravità del fatto commesso sono: a) l'ammonizione; b) l'interdizione temporanea da uno o più corsi; c) la sospensione da uno o più esami di profitto per una sessione; d) l'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami (art. 16 r.d.l. 1071/1935).

Art. 1

Nel caso in cui si verificano i comportamenti di cui all'art. 16 r.d.l. 1071/1935 o altri in esso non contemplati ma di pari gravità (si veda, ad esempio, la sostituzione di persona o la contraffazione di atti e documenti in sede d'esame), il docente titolare del corso, con l'ausilio dei docenti responsabili della vigilanza in aula:

- a. contesta allo studente il comportamento scorretto;
- b. nel caso in cui il docente constati l'utilizzazione da parte dello studente di telefono cellulare, apparecchi informatici, fogli di appunti, libri, o qualsiasi altro strumento o materiale non previamente autorizzato, sospende la prova d'esame per quello studente, sequestrando il materiale cartaceo (appunti, ecc.), invitandolo ad allontanarsi dall'aula;
- c. se lo ritiene opportuno, a seconda della gravità del fatto, segnala formalmente (comunicazione scritta o mail) al Direttore della Scuola di Management ed Economia, il comportamento scorretto dello studente.



Art. 2

Il Direttore della Scuola di Management ed Economia convoca lo studente per contestargli personalmente i fatti ritenuti lesivi della dignità e dell'onore dell'Università e per sentirne le ragioni a discolpa e valuta se comminare verbalmente la sanzione disciplinare dell'ammonizione.

Ove egli ritenga che il fatto sia di maggiore gravità, avvia il procedimento disciplinare e propone al Consiglio di Dipartimento competente di adottare le deliberazioni necessarie.

Il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'interdizione temporanea da uno o più corsi e la sospensione da uno o più esami di profitto per una sessione, su proposta del Direttore della Scuola di Management ed Economia che comunica l'avvio del provvedimento disciplinare allo studente almeno dieci giorni prima della seduta del Consiglio di Dipartimento chiamato a deliberare sulla questione. Lo studente può presentare memorie e/o documenti, o chiedere di essere udito dal Consiglio di Dipartimento.

Contro la deliberazione del Consiglio di Dipartimento lo studente può appellarsi al Senato Accademico.

Art. 3

Qualora il fatto commesso sia di una gravità tale da comportare, a giudizio del Consiglio di Dipartimento, l'esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami o qualora esso coinvolga studenti di diversi Dipartimenti o Scuole, su proposta del/i Direttore/i di Dipartimento, è chiamato a deliberare il Senato accademico. Almeno dieci giorni prima della seduta del Senato Accademico chiamato a deliberare sulla questione è inviata allo studente comunicazione dell'avvio del procedimento disciplinare. Lo studente può presentare memorie e/o documenti o chiedere di essere udito dal Senato Accademico.

I giudizi espressi dal Consiglio di Dipartimento e dal Senato Accademico sono resi esecutivi dal Rettore; nel caso di applicazione della sanzione di cui alla lettera d) dell'art. 16 r.d.l. 1071/1935, viene data comunicazione a tutte le università italiane. E' fatta salva la denuncia del fatto all'Autorità Giudiziaria.

Art. 4

Per quanto riguarda eventuali comportamenti scorretti nella preparazione delle relazioni di laurea triennale e delle tesi di laurea magistrale, il docente relatore che rileva l'irregolarità:

- a. contesta il comportamento scorretto allo studente e ne sente le ragioni a sua discolpa
- b. se il docente ritiene, in relazione alla gravità del comportamento dello studente, di non poter più essere il suo Relatore, segnala quanto accaduto al Direttore della Scuola di Management ed Economia



- c. il Direttore di Scuola convoca lo studente per contestargli personalmente i fatti ritenuti lesivi della dignità e dell'onore dell'Università e per sentirne le ragioni a discolpa. Egli valuta quindi se comminare verbalmente la sanzione disciplinare dell'ammonizione, dandone comunicazione (e-mail) a tutti i docenti della Scuola di Management ed Economia
- d. nel caso in cui egli ritenga che la gravità del problema richieda una sanzione maggiore, può demandare al Consiglio di Dipartimento l'eventuale delibera di sospensione temporanea dell'esame di laurea per una o più sessioni
- e. è comunque sempre fatta salva la possibilità di denuncia del fatto all'Autorità Giudiziaria

Torino, 2 novembre 2015

Il Direttore della Scuola di Management ed Economia
Prof.ssa Marina Nuciari